

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4512 del 28/08/2017
Oggetto	RINNOVO SENZA MODIFICHE DI IMPIANTO MOBILE TRATTAMENTO RIFIUTI (R5) INERTI NON PERIGOLOSI - DITTA NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC - VIA PIANI DI RIVA N. 7- 43040 VIAZZANO DI VARANO MELEGARI (PR).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4678 del 25/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto AGOSTO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- l’incarico dirigenziale di responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con D.D.G. n. 7/2016 come successivamente prorogato;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 con successiva proroga;
- la Determina Dirigenziale n. 1749 del 18/05/2007 di autorizzazione sino al 18/05/2017, alla gestione dell’impianto mobile trattamento e recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Parma;

CONSIDERATO:

- che in data 10/01/2017 la Ditta Numanti Pier Luigi & Rossi Enzo Snc ha presentato la domanda di rinnovo senza modifiche dell’impianto mobile trattamento rifiuti autorizzato alla gestione di un impianto mobile per il recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi, recepita da Arpae SAC di Parma al prot. n. PgPr/2017/391 del 10/01/2017;
- che il data 18/01/2017 Arpae SAC Parma ha avviato il procedimento di rinnovo autorizzazione unica comunicato ai sensi della L. 241/90 s.m.i. art. 7 e 8 con nota prot. PgPr/2017/788 del 18/01/2017;

PRESO ATTO:

- che il mezzo in esame è autorizzato alle emissioni in atmosfera con determinazione del Dirigente della Provincia di Parma n. 1679 del 14/05/2007;
- del parere favorevole con prescrizioni espresso da Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot. n. PgPr/2017/7630 del 20/04/2017 ed allegato al presente atto quale parte integrante, (allegato 1);

DETERMINA

DI AUTORIZZARE

la ditta

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

RAGIONE SOCIALE:	NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO S.n.c.
P.IVA/C.F.:	01826410340
SEDE LEGALE:	Varano De' Melegari (PR) – Loc. Viazzano, via Piani di Riva n. 7
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Numanti Pier Luigi
Ricovero del mezzo mobile quando non viene utilizzato nelle campagne di recupero:	Varano De' Melegari (PR) – Loc. Viazzano Via Piani di Riva n. 7

ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ad esercitare il trattamento finalizzato al successivo riutilizzo, (R5), di rifiuti inerti non pericolosi tramite il mezzo mobile così identificato:

Tipo e marca:	Modello 7-750 F costruito dalla Ditta Continental Nord di Pastrengo (VR), via Monte Baldo n. 12
Matricola:	13004
Anno di costruzione:	2005
Specifiche:	Impianto non semovente, solo autocaricante, che necessita di un trasporto speciale (carrellone a tre assi) per essere spostato da una sede all'altra, dotato di quattro pistoni idraulici che gli consentono di sollevarsi e piazzarsi dopo che è stato tolto il carrellone a tre assi, frantoio ad urto ed equipaggiamento per l'abbattimento delle polveri tramite un impianto di nebulizzazione ad acqua.
Tipo e marca:	Modello 7-750 F costruito dalla Ditta Continental Nord di Pastrengo (VR), via Monte Baldo n. 12

DI STABILIRE

- che il trattamento è eseguito secondo i seguenti parametri:

Potenzialità massima di trattamento oraria:	25 mc (pari a 30 t)
Potenzialità giornaliera di trattamento:	143 mc (pari a 200 t)
Potenzialità annua di trattamento:	28570 mc (pari a 40000 t)

- che potranno essere trattati esclusivamente i rifiuti sotto elencati:

Codice CER	Descrizione
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	Mattonelle e ceramiche
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpa.e.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- che la Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti, essendo tassativamente esclusa la possibilità di trattare rifiuti dissimili da quelli sopra elencati ed, in particolare, rifiuti pericolosi e materiale contenente amianto o da esso contaminato. Particolare attenzione dovrà essere posta ai rifiuti classificati o con “codici specchio” (contenenti nella voce descrittiva la frase “diversi da ...”) o per i quali dovrà essere sempre preventivamente comprovata, prima dell’inizio della campagna, la perfetta rispondenza alle caratteristiche indicate nella definizione del rifiuto;
- dovrà comunque essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse sia prima che dopo il trattamento;
- che il recupero dei rifiuti identificati con il codice CER 170302 potrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - l'utilizzo di detto rifiuto per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto trattato, secondo il metodo indicato nell'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
 - dovrà essere data comunicazione allo Scrivente Servizio, cinque giorni prima dell'inizio di ogni singola operazione di recupero di cui al punto precedente, del luogo e delle quantità di rifiuti impiegati;
 - il trasporto del materiale bituminoso dovrà avvenire con formulario, come previsto dal DM n.145 del 1 aprile 1998, trattandosi di recupero per il quale tale materiale non perde la connotazione di rifiuto;
- che i controlli analitici tesi a valutare la pericolosità dei rifiuti ed i test di cessione sul prodotto macinato, devono essere eseguiti da laboratori qualificati. Il campionamento dovrà essere effettuato da personale tecnico abilitato, il referto analitico dovrà riportare il giudizio e le metodiche utilizzate e ad esso dovrà essere sempre allegata copia del verbale di prelievo debitamente timbrata e firmata dal tecnico che lo ha effettuato;
- che la validità del presente provvedimento è vincolata all'acquisizione dell'iscrizione alla categoria 7 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del commi 5 e 6 dell'art. 212 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., non appena definite le procedure relative alla suddetta iscrizione;
- che la presente autorizzazione non deve essere considerata né come un'approvazione progettuale né come un'omologa dell'impianto mobile;
- che il presente atto ha la validità di 10 anni e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza;

DI VINCOLARE:

1. L'AUTORIZZAZIONE AL RISPETTO:

- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
- delle vigenti norme di medicina del lavoro;
- delle vigenti norme antincendio;
- delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
- della normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- della normativa in materia di inquinamento acustico;
- dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;
- **entro il termine massimo di 180 giorni** dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare, deve fornire ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, la garanzia finanziaria, o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n. 1991 del 13/10/2003, con indicazione degli estremi del presente provvedimento, oltre all'indicazione del nuovo beneficiario che è Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna, così come di seguito indicato:
 - a. scadenza: 18/05/2029;
 - b. importo: euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;

DI VINCOLARE, altresì,

il presente atto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, alle seguenti particolari prescrizioni:

- a) è comunque fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- b) l'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto; gli addetti alle operazioni del mezzo mobile devono essere dotati dei mezzi operativi stabiliti dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;
- c) durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere disponibile presso l'impianto;
- d) l'impianto non può essere utilizzato di notte o in situazioni di scarsa visibilità, poiché sprovvisto di impianto di illuminazione;
- e) si dovrà garantire la delimitazione ed il controllo delle aree dedicate al trattamento ed al deposito dei rifiuti, al fine di impedire l'accesso agli estranei, la presenza di rifiuti non autorizzati e la dispersione incontrollata di rifiuti;
- f) il materiale da trattare dovrà essere sempre e comunque esente da amianto;
- g) dalle operazioni di recupero (R5) dei rifiuti di cui al presente provvedimento, dovranno risultare, mediante le fasi meccaniche specifiche dell'impianto, materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'Allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
- h) l'impianto deve mantenere sempre efficiente il dispositivo di abbattimento delle polveri ad umido con acqua nebulizzata, tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. L'abbattimento delle polveri deve essere effettuato in modo da garantire, lungo tutto il ciclo, il massimo contenimento delle emissioni diffuse;
- i) l'impianto non deve produrre alcun effluente liquido e pertanto l'acqua nebulizzata deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri. Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti, si prescrive l'allestimento di idonei sistemi di contenimento. Gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti a norma di legge;
- j) per quanto riguarda l'impatto acustico, l'impianto in oggetto dovrà rispettare i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito oggetto delle singole campagne di attività ai sensi della legge 26/10/1995 n. 447 e del D.Lgs 277/1991, nonché delle norme previste dalla Del. Reg. n° 45 del 21/01/2002 per i cantieri edili;
- k) le attività di trattamento dovranno eseguirsi esclusivamente in aree interne al cantiere di produzione e/o di deposito dei rifiuti e/o presso aree adibite ad attività industriali e artigianali in cui il rifiuto è prodotto e/o stoccato. Tali aree dovranno essere adeguate alle fasi di trattamento e recupero. Considerando che l'attività si svolge prevalentemente all'interno di cantieri di titolarità di terzi, è dato l'obbligo del coordinamento tra i datori di lavoro ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008;
- l) in fase di utilizzo, l'impianto deve essere ubicato ad opportuna distanza da abitazioni ed altri ricettori sensibili. Dovranno comunque essere messe in opera le misure tecniche atte a contenere la rumorosità e la formazione di polveri;
- m) in caso di lavaggio del mezzo, se non effettuato in appositi centri, lo scarico originato dovrà rispettare le specifiche norme di cui al D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Parte Terza;
- n) l'integrazione/sostituzione del mezzo sopra identificato è vincolata all'acquisizione della specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- o) per lo svolgimento delle singole campagne di attività, la ditta, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, è obbligata a comunicare all'Ente competente nel cui territorio si trova il sito prescelto, allegando la presente autorizzazione e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quant'altro di seguito elencato:
 - data di inizio e la durata della campagna di attività;
 - indicazione delle generalità relative al Ditta committente dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;

- la specifica dei rifiuti da recuperare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti oggetto dell'attività e l'indicazione della proprietà ed effettiva destinazione del materiale prodotto;
 - la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, con allegata una planimetria dello stesso riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta ed un preciso lay-out di cantiere comprensivo di zona d'accesso della pala, zone di accumulo, zone di sosta automezzi in modi da evitare il pericolo di investimento dei lavoratori. Deve essere fornita anche l'ubicazione dell'area su base cartografica CRT scala 1:5.000 / 1:10.000;
 - relazione sul sistema di approvvigionamento idrico;
 - ottemperanza delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ex D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Parte Quinta);
 - attestato di presentazione del documento di valutazione di impatto acustico al Comune territorialmente competente, attestante il rispetto dei limiti normativi o relativa richiesta di deroga;
 - iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art.212 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Parte Quarta;
 - tutte le operazioni di trattamento e carico/scarico dei rifiuti dovranno essere registrate secondo quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Parte Quarta e soggette alla dichiarazione annuale MUD;
 - tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie; sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte degli organi di controllo nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alle operazioni di recupero rifiuti;
- p) nell'area in cui è ubicato l'impianto deve essere garantito l'immediato ingresso del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;
- q) devono essere riportati su di un apposito registro di gestione, con fogli numerati, vidimato dall'Arpae SAC di Parma i dati essenziali di ogni campagna di trattamento:
- ragione sociale del committente;
 - ubicazione del cantiere;
 - data inizio e termine della campagna;
 - estremi dei documenti comprovanti la non pericolosità dei rifiuti (da tenere in allegato);
 - estremi nulla osta ex art. 208 comma 15 del D.Lgs.152/2006;
 - tipo (codice CER) e quantitativo di rifiuto trattato;
 - tipo e quantitativo dei materiali prodotti;
 - test di cessione dei materiali prodotti (solo se utilizzati dalla ditta intestataria del presente provvedimento);
- r) **entro il 30 aprile di ogni anno** dovrà essere trasmessa a Arpae SAC di Parma una relazione firmata dal titolare e dal responsabile tecnico, che deve sintetizzare i dati essenziali delle campagne di trattamento effettuate nel corso dell'anno solare precedente, desumibili dal registro di cui al punto precedente;
- s) tutti i rifiuti di risulta dalle operazioni di trattamento dovranno essere separati dai materiali destinati al riutilizzo e smaltiti o recuperati in apposito impianto autorizzato;
- t) la ditta in epigrafe è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- u) i registri devono essere detenuti presso il cantiere ove avviene il trattamento, ultimata la campagna, essi saranno tenuti presso la sede amministrativa della ditta;
- v) la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente all'impianto ed ai rifiuti sopra elencati.
- w) deve essere comunicata tempestivamente a Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto, del responsabile Legale, nonché ogni eventuale modifica societaria;

- x) in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae Emilia Romagna, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;
- y) il presente atto è soggetto è subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela , igienico sanitaria e dei lavoratori;

DI REVOCARE

in quanto sostituite dal presente atto, a far data dalla ricezione dello stesso, le determinazioni del Dirigente della Provincia di Parma n. 1679 del 14/05/2007 e n. 1749 del 18/05/2007;

DI PRECISARE

- che è il presente atto è subordinato al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28 marzo 2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot. n. PGPR/2017/7630 del 20/04/2017 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente (allegato 1);

DI TRASMETTERE:

copia della presente Determina a: Ditta Numanti Pier Luigi & Rossi Enzo Snc, Arpae – Sezione Provinciale di Parma, AUSL Distretto Valli Taro e Ceno - Servizi SIP e SPSAL e al Comune di Varano de' Melegari per quanto di competenza.

DI INFORMARE CHE:

- Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- Sono fatti salvi i diritti di terzi;
- La Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- L'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Istruttore Direttivo Tecnico: Giovanni Maria Simonetti/Giovanni Capacchi

Rif. Sinadoc: 2666/2017

IL DIRIGENTE – Arpae SAC di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SINADOC: 2666/2017

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC

Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Rinnovo di autorizzazione ai sensi del' art 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.241/90 e s.m.i.
Relazione Tecnica.

Ditta: **Numanti Pier Luigi & Rossi Enzo s.n.c.**,
Via Piani di Riva n°7, loc. Viazzano, Varano De' Melegari (PR)

istanza di rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione dell'impianto di gestione rifiuti autorizzato con Determinazione del Dirigente n.1749 del 18/05/2007; Ditta Numanti Pier Luigi & Rossi Enzo snc. attrezzatura mobile: Continental nord. modello 7-750 f – matricola 13004.

In riferimento all'istruttoria ricevuta da codesto Ufficio, di cui all'istanza in oggetto, si è proceduto alla relativa disamina ed è emerso quanto appresso riportato.

Matrice:RIFIUTI

Relativamente alla tipologia di rifiuti trattati per il recupero, R5, l'impianto proposto è ritenuto idoneo. Si rammenta che il trattamento dei rifiuti individuati con CER "specchio", indicati in relazione tecnica della Ditta, la relativa non pericolosità degli stessi va garantita a monte dal Produttore in ottemperanza alla Direttiva Ministero Ambiente del 09/04/2002, Allegato n° 2 punto 6°.

Matrice:RUMORE

Si concordano le valutazioni previsionali effettuate sulla rumorosità degli impianti in opera. Tuttavia si rammenta che l'istruttoria di cui al comma 15 art 208 D.L.gs 152/06 prevede un'autorizzazione "generica" per l'impianto che è poi soggetto a regolare comunicazione, prevista dal secondo capoverso del comma 15 predetto, in cui si dovrà anche tenere conto delle condizioni operative ed ambientali sussistenti, anche dal punto di vista acustico, nel "sito prescelto per l'installazione dell'impianto per l'inizio della campagna di trattamento".

Matrice:SCARICHI IDRICI

Su eventuali scarichi idrici in istanza non si rilevano accenni di sorta e ed è verosimile che l'acqua utilizzata nel sistema d'abbattimento polveri, durante le operazioni di macinatura, verrebbe assorbita in toto dal materiale lapideo. Si sottolinea comunque che qualunque eventuale refluo idrico va convogliato e scaricato adeguatamente a seguito delle idonee e necessarie operazioni depurative, dopo acquisizione della dovuta Autorizzazione di cui al D.L.gs 152/06 Sezione II titolo IV capo III art 124.

Matrice:emissioni in atmosfera

Considerato che:

1. la Ditta risulta essere autorizzata alle emissioni in atmosfera con Determinazione del Dirigente n. 1749 del 18/05/2007; di tale autorizzazione si richiede il rinnovo senza modifiche;
2. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
3. l'attività industriale prevede **“frantumazione rifiuti” da svolgere tramite mezzo mobile in campagne successive in siti da stabilire;**
4. non sono presenti unità definite di servizio che potrebbero essere talmente significativi per numero e quantità di lavoro prodotto da ingenerare dubbi in merito all'effettiva esclusione dalla loro valutazione nel complesso considerato;
5. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:

- **Emissioni n. 01- “Gruppo elettrogeno a gasolio” con potenzialità pari a 130 kW**

Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	3	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO _x)	4000	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio (espressi come CO)	650	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Concentrazione massima ammessa di inquinanti determinati a motore accelerato a 1.500 giri/minuto, in condizioni termiche ed a generatore disinserito o ad una tensione di 380 V e zero Ampere erogati.

Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizione sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell'impianto.

- **Emissione N. 02 - “Impianto di frantumazione Continental Nord Mod. 7-750 F, matricola 13004”**

Le polveri derivanti dall'attività di frantumazione devono essere abbattute con idoneo impianto di abbattimento, costituito nel caso specifico da pompa di nebulizzazione per l'acqua, la quale viene spruzzata sulla bocca di entrata del mulino nella zona di frantumazione e nella zona di uscita del materiale dal mulino. Tale impianto di abbattimento dovrà essere dotato di un sistema automatico che provvederà all'arresto dell'impianto in caso di insufficiente pressione dell'acqua.

Durante le operazioni di carico e scarico in tramoggia il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polvere.

Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	6	m

6. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
7. è stato verificato che vengono considerati tutti i potenziali punti originanti emissioni diffuse;

Si ritiene che:

la Ditta Numanti Pier Luigi & Rossi Enzo s.n.c., **possa essere autorizzata** ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall’attività di “frantumazione rifiuti” da svolgere tramite mezzo mobile da utilizzare esclusivamente in campagne successive in siti da stabilire subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONI DIFFUSE

Al fine del contenimento della polverosità diffusa dovrà essere previsto quanto segue:

- durante le operazioni di carico e scarico in tramoggia tramite pala meccanica, ecc. il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polvere;
- nella movimentazione dei materiali polverulenti tramite nastri trasportatori dovrà essere limitata il più possibile l’altezza di caduta e dovrà essere assicurata, dai tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l’uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l’utilizzo di deflettori oscillanti;
- dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse e dovranno essere mantenute idonee altezze di caduta
- i cumuli, di altezza massima pari a 3 metri, di materiale da trattare e trattato dovranno essere stoccati in cumuli con confinamento laterale, se possibile, e mantenuti costantemente umidi al fine di limitare la polverosità diffusa nelle fasi di stoccaggio e di movimentazione;
- l’umidificazione dovrà essere garantita da sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici anche temporizzati;
- I mezzi di trasporto inerti devono essere dotati di coperture/telonature;
- Le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare devono essere assicurate la costante umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli e, per le superfici pavimentate con

- materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc), la periodica pulizia, con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi ;
- i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
 - all'interno dell'area i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità possibile al fine di evitare fenomeni di risospensione di polveri.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per gli impianti di cui al punto 5 (Motore E01) del capitolo precedente, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Il Gestore dovrà mantenere un registro nel quale annotare le operazioni di manutenzione eseguite sull'impianto.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpae. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.

5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di materiale trattato (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Si ricorda che il mezzo mobile oggetto della presente valutazione può effettuare macinatura dei rifiuti da inerti di demolizioni edili e similari solo ed esclusivamente previo comunicazione della campagna di macinatura ex comma 15° art 208 DLgs 152/06 e smi. Nello specifico si sottolinea che nella sede operativa della Ditta in via Piani di Riva n° 7, e cantiere distaccato e limitrofo nel greto del Torrente Ceno, possono solo essere effettuate macinature di inerti vergini.

Si esprime quindi **parere favorevole** all'istanza proposta, nel rispetto di quanto prescritto in parola.

Restando a disposizione si porgono
Distinti Saluti.

I Tecnici Istruttori
Luciano Bandini
Cristina Bazzini

Il Responsabile del Distretto di Fidenza
Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Tecnico matrice emissioni: C. Bazzini

Tecnico matrici: rumore, rifiuti, scarichi idrici; Luciano Bandini.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.